



DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del senatore NENCINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GIUGNO 2018

Istituzione dell'Assemblea redigente per la riforma della parte seconda della Costituzione

ONOREVOLI SENATORI. - Il testo che segue prevede l'istituzione di una Commissione redigente per la riforma della seconda Parte della Costituzione. Esso ha tre obiettivi.

Primo. Spostare parzialmente con la legge costituzionale per un anno il potere di revisione della parte seconda della Costituzione ad un'Assemblea redigente di cento membri eletti contestualmente alle elezioni europee.

Secondo. Costruire un percorso di facile comprensibilità per gli elettori, chiamati a votare nella data già prevista per le elezioni europee con due schede analoghe nella struttura proporzionale della competizione. Le uniche due ragionevoli differenze saranno l'assenza di preferenze per l'Assemblea, dove non avrebbe senso mettere in competizione i candidati della medesima lista, e l'assenza di sbarramento per l'assegnazione dei seggi giacché a differenza del Parlamento europeo qui non vi sono particolari esigenze di comprimere la frammentazione in una sede strutturalmente piccola.

Terzo. Non predeterminare i contenuti e neanche del tutto la procedura che va affidata alla responsabilità degli eletti. In particolare si lascia aperta sino alla fine dei lavori la scelta sul se e come suddividere il progetto in testi diversi, che ha suscitato varie prese di posizione in sensi diversi, e, nel caso di suddivisione, si consente di regolare il caso di approvazione parziale dei testi, giacché l'eventuale bocciatura di una parte

potrebbe comunque avere riflessi preclusivi su parti dell'altra, tenendo quindi conto sia delle differenze sia dei potenziali riflessi di ogni scelta rispetto ad altre.

L'articolo 1 istituisce l'Assemblea e determina la formula elettorale con un rinvio per il resto della normativa alla legge per l'elezione del Parlamento europeo in modo da rendere più simili possibili le due elezioni che si svolgono contestualmente.

L'articolo 2 dà una struttura essenziale ai lavori dell'Assemblea.

L'articolo 3 contiene alcuni imprescindibili riferimenti procedurali integrabili dall'Assemblea.

L'articolo 4 disciplina la procedura in sede redigente nel Parlamento in seduta comune.

L'articolo 5 disciplina le modalità con cui la revisione è approvata o bocciata in via definitiva.

L'articolo 6 regola la competenza sulla revisione della parte seconda della Costituzione e sulle leggi elettorali di Camera e Senato durante il periodo di funzionamento della medesima nonché l'eventuale sovrapposizione con lo scioglimento anticipato delle Camere.

Per i motivi esposti si auspica in tempi rapidi l'approvazione della presente proposta, in tempi comunque utili per votare contestualmente alle elezioni europee.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. È istituita l'Assemblea redigente per la riforma della parte seconda della Costituzione.

2. L'Assemblea redigente, composta di cento membri, è eletta a suffragio universale contestualmente all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

3. L'elezione ha luogo con voto diretto, libero e segreto attribuito a liste di candidati concorrenti in ragione proporzionale col metodo del quoziente naturale.

4. Il voto si esprime tracciando, con la matita, un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Non è prevista l'espressione di preferenze.

5. Tutte le liste partecipano all'assegnazione dei seggi.

6. Nella lista i candidati sono proclamati eletti secondo l'ordine di presentazione.

7. I componenti dell'Assemblea redigente sono equiparati ad ogni effetto ai deputati, ma non ricevono alcuna retribuzione. Hanno diritto al rimborso delle spese secondo i criteri che verranno stabiliti dall'Ufficio di presidenza della medesima Assemblea.

8. I deputati e i senatori eletti a far parte dell'Assemblea redigente decadono dalla carica di parlamentari a partire dal giorno successivo alla prima riunione.

9. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 gennaio 1979, n. 18.

Art. 2.

1. L'Ufficio di presidenza dell'Assemblea redigente è costituito dal Presidente, da

quattro vicepresidenti e da otto segretari. Ogni membro dell'Assemblea redigente può votare per un vicepresidente e due segretari.

2. I relatori sono nominati tra i componenti dell'Ufficio di presidenza.

Art. 3.

1. I testi degli articoli sono elaborati dai comitati competenti per i diversi indirizzi di riforma e sono sottoposti all'Assemblea redigente dall'Ufficio di presidenza. L'approvazione degli articoli avviene per consenso salvo che un terzo dei componenti richieda la votazione.

2. L'Assemblea redigente vota a scrutinio palese e ai suoi lavori si applica il Regolamento della Camera dei deputati. Su proposta dell'Ufficio di presidenza l'Assemblea può votare norme regolamentari integrative a maggioranza assoluta dei componenti a scrutinio segreto.

3. Sulle questioni di interpretazione della presente legge e di ordine regolamentare si pronuncia il Presidente.

Art. 4.

1. Il progetto di revisione costituzionale è presentato al Parlamento in seduta comune che delibera con la procedura prevista dal Regolamento della Camera dei deputati per i progetti esaminati in sede redigente. La discussione generale si svolge sull'intero disegno di legge ovvero per ciascun capo.

2. Il Presidente, i vicepresidenti e i segretari dell'Assemblea redigente partecipano ai lavori del Parlamento in seduta comune, con i poteri del comitato di cui all'articolo 79, comma 12, del Regolamento della Camera dei deputati. Il Presidente dell'Assemblea redigente assume nel Parlamento in seduta comune le funzioni di relatore.

3. Alla fine di ciascuna discussione generale sono ammessi al voto ordini del giorno,

presentati da almeno un decimo dei deputati e un decimo dei senatori, che propongano correzioni al testo presentato dall'Assemblea redigente.

4. Gli ordini del giorno approvati sono trasmessi all'Assemblea redigente che assume le sue deliberazioni e le trasmette al Presidente del parlamento in seduta comune entro quindici giorni.

5. Prima del voto finale, il Presidente del Parlamento in seduta comune, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari, può trasmettere il testo approvato all'Assemblea redigente perché entro quindici giorni avanzi ulteriori proposte di integrazione e di coordinamento.

Art. 5.

1. La legge di revisione costituzionale è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Parlamento in seduta comune. Unitamente alla legge di revisione il Parlamento approva con analoga procedura anche leggi elettorali per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

2. La legge è sottoposta a *referendum* popolare quando entro un mese dalla sua pubblicazione ne facciano domanda un quinto dei membri di ciascuna Camera o cinquecentomila elettori o cinque consigli regionali.

3. Non si fa luogo a *referendum* se la legge è stata approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Parlamento in seduta comune.

4. Su proposta dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea redigente, al termine dei lavori il Parlamento in seduta comune decide se suddividere il progetto in testi diversi. In caso di suddivisione il Parlamento approva disposizioni per regolare i casi in cui nei *referendum* non siano approvati tutti i progetti. Il Parlamento determina altresì le modalità di entrata in vigore delle leggi per l'elezione

del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, comunque successive all'entrata in vigore delle disposizioni costituzionali di revisione.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 352.

Art. 6.

1. L'Assemblea redigente termina i suoi lavori entro un anno dalla prima riunione e in ogni caso con l'approvazione definitiva delle disposizioni di sua competenza. Durante tale periodo e, in caso di *referendum*, fino alla proclamazione dei risultati, l'articolo 138 della Costituzione non è applicabile alle revisioni della parte seconda della Costituzione medesima. Nel medesimo periodo le Camere non possono approvare disposizioni per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Qualora sia disposto lo scioglimento delle Camere prima del voto finale, il procedimento continua presso l'Assemblea redigente ovvero, qualora sia iniziata la discussione presso il Parlamento in seduta comune, riprende dall'inizio sul testo risultante dall'ultima votazione.

€ 1,00